

1) RICERCA. Ricerca sugli embrioni (2005 + nuova formula 2021).

Volete voi che siano abrogati dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), le seguenti parti:

1. Articolo 13, comma 1: "E' vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano." (2021)
2. Articolo 13, comma 2, limitatamente alle parole: «a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative»; (2005+2021)
3. Articolo 13, comma 3 lettera b), limitatamente alle parole: « di cui al comma 2 del presente articolo»; (2021)
4. Articolo 13, comma 3 lettera c), limitatamente alle parole: «interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca»; (2005+rosso 2021)
5. Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: «la crioconservazione e» (2005).

Rimuovere i principali ostacoli alla ricerca scientifica per cercare cure a malattie oggi incurabili.

TESTO articoli LEGGE 40

Art. 12. (Divieti generali e sanzioni).

1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro. **NON APPLICABILE IN VIRTÙ DI SENTENZA DI INCOSTITUZIONALITÀ 162/14**
2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.
3. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 76, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 6 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 10 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro.
6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.
7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico è punito, altresì, con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
9. E' disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 7.

10. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del presente articolo è sospesa per un anno. Nell'ipotesi di più violazioni dei divieti di cui al presente articolo o di recidiva l'autorizzazione può essere revocata.

Art. 13. (Sperimentazione sugli embrioni umani).

1. E' vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.

2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.

3. Sono, comunque, vietati:

a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;

b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;

c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;

d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.

4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 e' punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena e' aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.

5. E' disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo.

ART. 14 (Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni)

1. E' vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre. C.A.N.C.S.E.N.T.151/09

3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione e' consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.

4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita e' vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero.

6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi precedenti e' punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.

7. E' disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente articolo.

8. E' consentita la crioconservazione dei gameti maschili e femminili, previo consenso informato e scritto.

9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

2) FINE VITA (ART. 580 CODICE PENALE).

Volete voi che sia abrogato l'art. 580, comma 1 del codice penale (istigazione o aiuto al suicidio) approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398, limitatamente alle seguenti parole «ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione», comma 2 limitatamente alle parole «o aiutata» e nella rubrica dell'articolo limitatamente alla parola «o aiuto»?

In primo luogo si osserva che la formula “ne agevola in qualsiasi modo” è generica e, prestandosi ad essere riempita di qualsiasi contenuto, non possiede le caratteristiche di rigorosa ed univoca determinazione che si richiede ad una norma penale. Proprio in ragione della sua genericità, l'ambito di applicazione di essa è stato esteso, al di là dell'intenzione dell'originario legislatore, alle fattispecie del fine vita, violando il diritto del malato di non essere costretto a sopportare sofferenze indicibili. L'abrogazione separa in modo chiaro l'ipotesi di istigazione al suicidio (che resta penalmente sanzionata) dal contributo fornito alla realizzazione di un progetto del soggetto coinvolto, cui il terzo non ha in alcun modo partecipato. Attraverso essa si afferma il principio secondo cui la vita non appartiene allo Stato, né ai detentori delle verità religiose, ma al soggetto che ne è portatore. Si ribadisce il valore di essa attraverso la difesa dalle aggressioni esterne, di cui l'istigazione è esempio, ma non da quelle “interne”, cioè dalla volontà del soggetto cui la vita appartiene. La problematica relativa all'aiuto al suicida viene stralciata dal diritto penale e ritorna nella sfera dei comportamenti sociali e morali. Ciò non significa che venga consentito l'aiuto alla persona che non sia in perfette condizioni di intendere e volere, restando comportamenti di tal tipo perseguiti degli articoli precedenti.

Articolo 580 Codice penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398) Istigazione ~~o aiuto~~ al suicidio Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ~~ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione~~, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima [583] . Le pene sono aumentate [64] se la persona istigata o eccitata ~~o aiutata~~ si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d'intendere o di volere [85], si applicano le disposizioni relative all'omicidio [575-577].

3) FINE VITA (DAT)

Volete voi che sia abrogato il comma 7 dell'art. 1 della legge 219/2017 , limitatamente alla seguente parte: «ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla»?

La limitazione sembra riferita al fatto che il paziente stia male e non possa esprimersi, ma è ambigua e può prestarsi a interpretazioni diverse, nonché sembra ignorare le disposizioni relative alla possibilità di nomina di un fiduciario o, in generale alle DAT.

Il medico e' tenuto a rispettare la volonta' espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di cio', e' esente da responsabilita' civile o penale. Il paziente non puo' esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali. Nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico e i componenti dell'equipe sanitaria assicurano le cure necessarie, nel rispetto della volonta' del paziente ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirlo.

DIRITTO DI FAMIGLIA

4) Interesse del minore nell'assegnazione della casa

Volete voi che sia abrogato l'art. 337 sexies del codice civile (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza), approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262, come inserito dall'art. 55 del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, limitatamente alle seguenti par: «o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio»?

Si tratta di una norma contraria al principio del superiore interesse del minore, che permea il diritto minorile e di famiglia, in quanto toglie ai figli la casa già coniugale per effetto di comportamenti del genitore e non in relazione a valutazioni del giudice in ordine all'effettiva determinazione del predetto interesse.

5) Legalizzazione convenzioni matrimoniali

Volete voi che sia abrogato l'art. 160 del codice civile (Diritti inderogabili), approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262?

Si tratta della norma che limita i diritti di scelta delle coppie nell'ambito dei regimi patrimoniali della famiglia e, più in generale, essendo espressione delle finalità pubblicistiche del matrimonio e del valore istituzionale di esso, sottratto alla volontà delle parti, pone un ostacolo al riconoscimento, anche in Italia, della validità di convenzioni matrimoniali, non solo patrimoniali, ma anche di carattere personale.

6) Separazione senza colpa

Volete voi che sia abrogato l'articolo 151, comma 2 del codice civile (Separazione giudiziale), approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262, così in esso formulato: «Il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio»?

L'abrogazione della separazione per colpa (oggi addebito) fu già richiesta al momento della riforma del diritto di famiglia del 1975 e stralciata all'ultimo momento. Si tratta di istituto inutile e dannoso, perché

fomenta la conflittualità coniugale ed è figlio della vecchia mentalità per la quale se un matrimonio finisce, vuol dire che qualcuno ha sbagliato e non che esso ha esaurito la sua forza vitale.

7) No all'imposizione del cognome del marito

Volete voi che sia abrogato l'art. 143 bis del codice civile (Cognome della moglie), approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262 e conseguentemente siano abrogati l'art. 156 bis del medesimo codice ed i commi 2, 3 e 4 dell'art. 5 della legge 898/1970 ?

Si tratta di prendere atto del fatto che la donna non usa più il cognome del marito e che è giusto sia così.

8) Fecondazione anche per single e coppie dello stesso sesso

Volete voi che sia abrogato l'art. 5 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in tema di procreazione medicalmente assistita), limitatamente alle seguenti parti: "coppie di", "di sesso diverso, coniugate o conviventi", "entrambi viventi"?

Con l'abrogazione, l'accesso alle tecniche di procreazione assistita viene consentito anche alle coppie same sex e single.

Testo legge ART. 5. (Requisiti soggettivi). 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita ~~coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.~~

9) Adozione in casi particolari anche a coppie dello stesso sesso

Volete voi che sia abrogato l'art. 294, comma 2 del codice civile (Pluralità di adottati o di adottanti), approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262, così in esso formulato: «Nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie» e, conseguentemente, l'art. 55 della legge 184/1983 (Diritto del minore ad una famiglia), limitatamente alla seguente parte: «294»?

L'abrogazione fa cadere il divieto di adozione dello stesso adottando, con le modalità dell'adozione in casi particolari, da parte di due persone che non siano sposate tra loro e, quindi, anche da parte delle coppie unite con il vincolo dell'unione civile (same sex).

10) Adozione anche a coppie non matrimoniali

Volete voi che siano abrogati i commi 1, 2, 4 e 7, quest'ultimo limitatamente alle parole "ai medesimi coniugi, dell'art. 6 della legge 184/1983?

In questo modo si apre la strada all'adozione da parte delle coppie non matrimoniali e quindi, oltre alle coppie etero non coniugate, anche alle coppie unite in unione civile (same sex) non per l'adozione in casi particolari, come avviene per il quesito precedente, ma per l'adozione piena!

Il testo della legge è il seguente:

TITOLO II Dell'adozione Capo I Disposizioni generali Art. 6.

1. L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.
2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.
3. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.
4. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.
6. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.
7. Ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'aver già adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all'adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

10) **Riconoscimento Bambini nati all'estero con GPA.**

Volete voi che sia abrogato l'art. 567 del codice penale (Alterazione di stato), approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398, limitatamente alle seguenti parole: «o altre falsità»?

Anche in questo caso si propone l'alterazione di una formula inadatta, per la sua genericità, al diritto penale. Si tratta della norma che è stata utilizzata per perseguire chi avesse ottenuto all'estero, in Paesi che consentivano la fecondazione eterologa o la genitorialità omosex, un atto di nascita conforme alla legislazione degli stessi, ma non a quella italiana. La proposta vuol rendere l'art. 567 del codice penale conforme alla prescrizione dell'art. 1 del medesimo (norma di primaria civiltà giuridica), nella parte in cui lo stesso afferma che nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge. Per affermare il principio è dovuta intervenire la Corte di Cassazione, con sentenze come quella di cui, di seguito, si riporta la massima: Non integra il reato di alterazione di stato, previsto dall'art. 567, comma secondo, cod. pen., la trascrizione in Italia di un atto di nascita legittimamente formato all'estero, non potendosi considerare ideologicamente falso il certificato conforme alla legislazione del paese di nascita del minore, neppure nel caso in cui la procreazione sia avvenuta con modalità non consentite in Italia. (Fattispecie relativa a minore nato in Ucraina, nazione che ammette la maternità surrogata eterologa nel caso in cui il patrimonio biologico del minore appartenga almeno per metà ad uno dei due genitori). (Cass. 48696/2016). Sentenze di tal tipo, nonostante la funzione nomofilattica della Corte, non impediscono che interpretazioni difformi continuino a verificarsi.